



COMUNE DI DERUTA

Sede amministrazione aggiudicatrice: Piazza dei Consoli n.15 - 06053 Deruta (PG) - Partita IVA:
00222390544 - Indirizzo internet (URL): www.comune.deruta.pg.it

BANDO DI CONCORSO N. 11 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE, DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE 9.12.1998 n.431, PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

1) - **CONTRIBUTI DA ASSEGNARE:** Quelli del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999.

2) - **DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:** Conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3), al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

3) - **REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI:** Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, ubicati nel Comune di Deruta, titolari di un contratto registrato, che siano in possesso, alla data del presente bando, dei seguenti requisiti:

Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

A. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea e residenza nella Regione Umbria, da almeno un anno.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi non continuativi di residenza maturati negli ultimi cinque anni anteriori alla data del bando.

Sono equiparati a tutti gli affetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

B. Cittadinanza di altro Stato e residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero cinque anni nella Regione Umbria.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi di residenza non continuativi sul territorio nazionale o regionale, a decorrere dalla data di inizio della prima residenza.

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza.

Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

C. Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico;

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

C1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto. Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C2) Reddito dell'alloggio posseduto. Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a €500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A/. E' in ogni caso adeguato l'alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

D. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'ordinanza ministeriale, n.2688 del 28.9.1997, e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto;

E. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di €11.913,20 (due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad €15.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo: Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, vengono detratti €1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi di lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed €1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

F. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1) - A8) - A9).

Per l'accertamento del requisito di cui alla precedente lett. E. l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione presentata ai fini fiscali nell'anno 2008 ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2008.

Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi di cui al successivo punto 5), il Comune effettuerà le necessarie verifiche presso gli uffici finanziari, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio denunciate e richiederà apposite dichiarazioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

4) - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda di assegnazione dei contributi, nella quale il richiedente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso dei requisiti richiesti, deve essere redatta sull'apposito modello in distribuzione gratuita presso il Comune e dovrà pervenire, o essere spedita a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Deruta - Piazza dei Consoli n.15 - 06053 Deruta, entro il giorno **31 marzo 2009**, pena l'esclusione dalla graduatoria. Della data di spedizione farà fede il timbro postale.

5) - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Il Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute, e formula le graduatorie relative alle seguenti categorie:

5A) - Nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

5B) - Nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, calcolato con le modalità di cui alla precedente lett. e), non superiore al limite di €15.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24 %.

Le graduatorie di cui alle precedenti lettere 5A) e 5B) sono formate attribuendo alle domande i punteggi relativi:

- all'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare,
- al reddito annuo imponibile del nucleo familiare, al netto del canone di locazione e ripartito tra i componenti del nucleo familiare,

stabiliti con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999, n.755 (punto 6).

A parità di punteggio, le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esamina le opposizioni, formula le graduatorie definitive, che vengono affisse all'albo pretorio e trasmesse alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

6) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI: L'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie è determinata sulla base del canone di locazione, così come definito alla precedente lett. F. relativo all'anno 2008, con riferimento ai seguenti criteri:

6a) - per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera 5A) l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può essere superiore a €3.098,74;

6b) - per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera 5B) l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può essere superiore a €2.324,06.

Nel caso in cui la somma assegnata a questo Comune fosse insufficiente a coprire il fabbisogno risultante dalle graduatorie definitive, il contributo da erogare a ciascun nucleo familiare sarà ridotto proporzionalmente o secondo le relative disposizioni regionali.

7) - AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE: Per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale, l'entità massima del contributo assegnabile è

aumentata del 25 %.

Le condizioni di debolezza sociale che danno diritto all'aumento del contributo sono la presenza, nel nucleo familiare anagrafico di:

- componenti ultrasessantacinquenni;
- disabili con percentuale d'invalidità pari al 100%.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria 20 dicembre 1999 n.755, dal D.M. dei LL.PP. 7 giugno 1999 e dalle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Deruta, 2 marzo 2009.

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO
(Geom. Verbena Vairo)